ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 85

Composizione, nomina e attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione

(Composizione, nomina e attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione). Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione ecomposto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione e' composto da una commissione di tre membri. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilita' di cui all'art. 102. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:

a) rilevazione della massa passiva;

b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;

c) liquidazione e pagamento della massa passiva. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.

Versione in vigore dal 12 luglio 1996, non più in vigore dal 25 ottobre 1997 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
Estremi	Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
Capo	VII — Risanamento finanziario
Sezione	II — Attività dell'organo straordinario di liquidazione

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-77-1995/art-85-composizione-nomina-e-attribuzioni-dell-organo-straordinario-di/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it